



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

116^a seduta: mercoledì 29 maggio 2024

Presidenza del presidente FAZZONE

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 5
DI GIROLAMO (M5S)	4
MALPEZZI (PD-IDP)	4
* MENNUNI (Fdl)	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

I lavori hanno inizio alle ore 13,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1136.

In qualità di relatore, procedo con l'illustrazione dell'articolato.

Il disegno di legge in titolo si compone di cinque articoli e, ai sensi dell'articolo 1, si applica ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono la loro prestazione in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

L'articolo 2 introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di quindici anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della *privacy* che prevede che il minore che ha compiuto i quattordici anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni sia lecito, a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede quindi che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a pro-

durre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.

L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

L'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

Agli oneri corrispondenti si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori con fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per anticipare che anche il MoVimento 5 Stelle depositerà a breve un disegno di legge sulla medesima materia, per cui ne chiederemo la congiunzione all'esame del provvedimento in titolo.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signor Presidente, visto che il testo non è ancora stato depositato, chiedo alla collega Di Girolamo se sia possibile provare a lavorare insieme, perché questo disegno di legge nasce all'interno della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, quindi è stato firmato anche dai colleghi membri di quella Commissione di tutte le forze politiche. L'iniziativa è stata dell'onorevole Madia alla Camera e della senatrice Mennuni qui al Senato, però avevamo fatto un lavoro trasversale.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei ringraziare la Commissione perché è iniziata la discussione generale su un disegno di legge ampiamente partecipato, partito proprio da un'iniziativa di diversi Gruppi e in particolare dall'iniziativa di diversi senatori e deputati della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, dove sta per partire anche un'importante indagine conoscitiva su questo argomento, che è molto sentito.

Un recente rapporto Istat pubblicato la settimana scorsa chiarisce che vi è ormai una presenza media di otto-nove ore al giorno sui *social* di ragazzi di quindici-sedici anni. Inoltre, è stato pubblicato un rapporto

molto importante in Francia e a livello internazionale c'è grande attenzione sull'esigenza di tutelare il bambino e l'adolescente rispetto a piattaforme che sono cresciute enormemente nella fase del Covid.

Ringrazio per l'importante attenzione che la Commissione vorrà porre su questo provvedimento, che vuole essere ovviamente un contributo, e sul quale quindi spero che vi possa essere un lavoro anzitutto celere, data l'importanza di iniziare a regolamentare questo argomento soprattutto per quanto attiene all'età e ai *baby influencer*, rispetto ai quali oggi non esiste una normativa. Penso anche all'implemento del numero 114, che aiuta a risolvere una questione molto seria, che purtroppo si può verificare sui *social*, di influenze negative sui nostri minori.

Credo che possiamo scrivere un'importante pagina a tutela dei bambini e degli adolescenti italiani e non solo, ragion per cui ringrazio sin d'ora la Commissione per il lavoro che svolgerà.

PRESIDENTE. Colleghi, preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, direi che, in attesa del disegno di legge annunciato, possiamo andare avanti con l'esame del provvedimento in titolo. Il testo annunciato dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle sarà preso nella dovuta considerazione una volta che verrà assegnato e, in qualità di relatore, mi adopererò per il raggiungimento di una soluzione che possa auspicabilmente incontrare il consenso unanime della Commissione.

Non essendoci altri iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

